Num. R.G. 303/25 Trib.
Num. R.G. 6462/21 NR

Tribunale ordinario di Busto Arsizio
**REPUBBLICA ITALIANA**
**In nome del Popolo italiano**

Il Tribunale ordinario di Busto Arsizio, Sezione penale in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott.ssa Marta Rossi, all'udienza del 27.01.2026 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**
**resa all'esito di giudizio abbreviato**

nei confronti di:
**BETTI Deborah,** [redacted] elettivamente domiciliata presso il difensore fiduciario-
**libera, presente-**
**difesa di fiducia dall'avv. Jessica Chiricò del Foro di Milano**

**IMPUTATA**

> **del delitto p. e p. dall'art. 595 co., 2 c.p.** per aver offeso la reputazione di CHIAPPINI Fabio (Consulente Commerciale, con la qualifica di direttore aziendale della Work& Solution Centrostudi), pubblicando sul proprio blog "Betti SOS Difesa Legalità"(raggiungibile all'URL https://www.sosdifesalegalità.it/procura-della-repubblica-di-perugia-processo-penale-fabio-chiappini/), un post contenente informazioni rilevanti su un procedimento penale, pendente innanzi al Giudice di Pace di Perugia, in cui la p.o. risulta essere imputato e del quale il suddetto
CHIAPPINI non era a conoscenza. All'interno del suddetto articolo vi sono le seguenti informazioni:

- Numero del p.p. in cui la parte offesa CHIAPPINI risulta essere imputato;
- Data della prossima udienza;
- Motivo per il quale era stata rinviata la precedente udienza;
- Foto della parte offesa e ruolo ricoperto all'interno della "Work&Solution"

In [redacted] in data antecedente o prossima al 13.10.2020

In cui è costituito parte civile:
**CHIAPPINI Fabio**, nato a Perugia il 2 settembre 1962.

Sentenza n. 123/2026
**U D I E N Z A**
del giorno
27/01/2026

**Depositata**
**in Cancelleria**

il ___ / ___ / _____

Il Cancelliere

Visto P.G.
____/____/_____

Sentenza divenuta irrevocabile dal
____/____/____

Estratto esecutivo

Proc. Rep. c/o
TRIBUNALE di
BUSTO ARSIZIO

Il ____/____/____

Il Cancelliere

difeso dall'avv. Stefano Alberti del foro di Roma

## CONCLUSIONI DELLE PARTI

**P.M.:** Ritenuta provata la penale responsabilità dell'imputata, ne chiede la condanna ad una pena finale, già ridotta per il rito prescelto, ad euro 1.000 di multa.
**P.C.:** Chiede accertarsi la penale responsabilità dell'imputata per la condotta penalmente rilevante a lei ascritta, anche all'esito di eventuale riqualificazione giuridica del fatto e si riporta alle conclusioni scritte e alla nota spese depositate.
**DIFESA:** In principalità chiede l'assoluzione dell'imputata perché il fatto non sussiste, in subordine, l'assoluzione con la formula terminativa perché il fatto non costituisce reato in quanto commesso in presenza di una causa di giustificazione.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto ex art. 552 c.p.p., ritualmente emesso in data 22.5.2023, Betti Deborah veniva citata a giudizio, avanti al Tribunale in composizione monocratica, per l'udienza predibattimentale del **20.03.2025**, per rispondere del delitto p. e p. dall'art. 595 co. 2 c.p., meglio indicato in epigrafe e commesso in danno di Fabio Chiappini.
Alla prima udienza, verificata la regolarità delle notifiche ed ammessa la costituzione di parte civile, la difesa munita di procura speciale, si riportava all'istanza di definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato condizionato ad una produzione documentale, depositata in data 19.03.2025.
Il Tribunale, in assenza di opposizione da parte del Pubblico Ministero, ammetteva il rito, acquisiva il fascicolo del PM e rinviava per la discussione al **23.10.2025**
All'indicata udienza veniva disposto mero rinvio al **27.1.2026**.
All'odierna udienza le parti formulavano le proprie conclusioni nei termini sopra riportati ed il Tribunale, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pubblica la presente sentenza dando lettura del dispositivo.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

**1.**Il compendio probatorio documentale consistente negli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero e nelle produzioni ulteriormente depositate dalla difesa in sede di istanza di giudizio abbreviato condizionato, accertano che il fatto descritto nel capo d'imputazione non sia tipico in quanto privo del tratto di offensività in concreto. Si impone, pertanto, una pronuncia assolutoria con la formula terminata "perché il fatto non sussiste".

**1.1.**Dagli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero, consistenti nell'articolo pubblicato sul blog "SOS DIFESA LEGALITA'" a firma dell'imputata, della denuncia querela sporta da Fabio Chiappini in data 28.10.2020 e relativi allegati è emerso quanto segue.
La persona offesa sporgeva querela nei confronti dell'odierna imputata riferendo di essere stata avvisata da alcuni conoscenti che nel ricercare il suo nominativo in rete avevano scoperto, quale

terzo riferimento dell'esito delle ricerche, un URL inserito in data 3.08.2020, che faceva riferimento ad un processo penale a suo carico.

Cliccando su tale *link* si apriva la pagina *web* del *blog* "SOS DIFESA LEGALITA'", ove vi era un intero articolo dedicato alla notizia dell'esistenza di un procedimento penale a carico di Fabio Chiappini, dinanzi al Giudice di Pace di Perugia, per il delitto di diffamazione ai danni di Betti Deborah, con anche indicazione dei relativi estremi e della data di rinvio.

In atti è stato versato l'articolo pubblicato ed intitolato "***Procura della Repubblica di Perugia, processo penale Fabio Chiappini",*** che così recita: *"Aggiornamento udienza del processo penale n. 49_2019 R.G.N.R. Fabio Chiappini Direttore Aziendale di SDL Centro studi.*

*In questo post le informazioni relative al processo penale che è stato incardinato presso il Giudice di Pace di Perugia che vede Fabio Chiappini, venditore della SDL Centro studi, poi passato alla rete vendita di Work&Solution Centrostudi con salto di carriera a D.A Direttore Aziendale imputato per il reato di diffamazione nei confronti di Deborah Betti.*

*Fabio Chiappini D.A di SDL Centrostudi, ora Work&Solution Centrostudi, rinviato a giudizio per il reato di diffamazione nei confronti di Deborah Betti*

*Fabio Chiappini inviava una comunicazione mail con cui offendeva la reputazione di Deborah Betti contenente in allegato una copia del decreto di sequestro preventivo del Tribunale di Milano, datato 01.12.2016, alterato nel suo contenuto così da far intendere al pubblico ricevente che era stato disposto il sequestro dell'intero blog di cui Deborah Betti era titolare ed amministratrice, cosa che è totalmente infondata.*

*All'udienza ero ovviamente presente, ma ero sola; dinnanzi al Giudice non si è presentato nessun altro, neanche i difensori dell'imputato, e questo perché la notifica all'imputato della citazione dinnanzi a Giudice di Pace non era andata a buon fine tant'è che il Giudice ha disposto nuove ricerche dell'imputato tramite PG (Polizia Giudiziaria).*

*Il Tribunale di Perugia ha quindi disposto nuova data udienza che si terrà il giorno 06 aprile 2021 ore 9.00 presso il Giudice di Pace di Perugia.*

*Tra i reati gravi, la falsificazione di un atto pubblico. Decreto di citazione a giudizio per il reato di diffamazione contro Fabio Chiappini nei confronti di Deborah Betti. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia."*

In sede di querela, il denunciante precisava di aver appreso solo in quell'occasione dell'esistenza di un procedimento a proprio carico e di aver incaricato il proprio legale di richiedere agli organizzatori del *blog* la rimozione dell'articolo e della propria immagine, pubblicata indebitamente.

Ne era seguito uno scambio di mail, allegate alla querela, intercorse tra l'imputata, in rappresentanza del *blog* "SOS DIFESA LEGALITA' ASP" e l'indirizzo pec dal difensore della persona offesa, Stefano Alberti.

Alla richiesta del legale di Chiappini, avanzata in data 8.09.2020, aveva fatto seguito una mail a firma dell'imputata, inviata il 16.09.2020, nella quale veniva preannunciata, a breve, una risposta alla richiesta di rimozione avanzata. Tale ulteriore comunicazione veniva inviata dalla mail dell'imputata in data 6.10.2020, nel cui corpo veniva riferito che, all'esito di un bilanciamento tra contrapposti interessi, l'articolo sarebbe rimasto pubblicato nella sua originaria versione, senza modifica o rimozione alcuna.

**1.2.**Contestualmente alla richiesta di giudizio abbreviato condizionato, la difesa ha prodotto documentazione a riprova dell'effettiva esistenza del procedimento penale menzionato nell'articolo

pubblicato *on line*, del relativo esito, alcuni articoli di giornale e altra documentazione inerente alle vicende processuali esistenti tra l'imputata e Fabio Chiappini.
In particolare, risultano versati in atti tutti i verbali di udienza (1.06.2020; 5.4.2022; 20.2.2023; 5.5.2023; 3.7.2023; 21.11.2023; 7.5.2023) del procedimento RG TRIB N.222/24, incardinato presso il Giudice di Pace di Perugia nei confronti di Fabio Chiappini per il delitto di diffamazione ove persona offesa era l'odierna imputata.
Parimenti, risulta la prova della notifica al difensore dell'imputato in tale procedimento del decreto di citazione a giudizio, nonché esito assolutorio di detta vicenda processuale.
E' stata prodotta anche la mail inviata da Chiappini, ed oggetto del procedimento dinnanzi al Giudice di Pace di Perugia, unitamente ad alcuni articoli di giornale: uno pubblicato sul quotidiano on line "*Perugia-today*", con annesso *screenshot* di una raffigurazione sui social della persona offesa quale candidato per la lista civica "PERUGIA PARTECIPATA-Mandarini Sindaco"; ed un altro articolo del Corriere della Sera di Brescia, avente ad oggetto il fallimento della società Sdl Centrostudi.
Da tali ultime produzioni emerge, da un lato elementi di riscontro rispetto alla carriera professionale della persona offesa, come descritta nell'articolo pubblicato sul blog, dall'altro la dimensione pubblica dello stesso Chiappini.

2. Dalla disamina di tutto il compendio probatorio documentale a disposizione, il Tribunale ritiene di non poter ravvisare la tipicità del delitto di diffamazione, nella condotta contestata all'imputata nel capo d'imputazione.
Il delitto di cui all'art. 595 c.p., collocato sistematicamente entro capo X del Titolo XII, Libro II, del codice penale tra i delitti contro l'onore, punisce "*chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione*".
Al comma secondo viene poi prevista una circostanza aggravante se l'offesa consta nell'attribuzione di un fatto determinato e al comma terzo, un ulteriore aumento di pena laddove l'offesa sia arrecata con qualsiasi mezzo di pubblicità.
Il delitto appena delineato si pone a tutela dell'onore, bene giuridico che secondo la più recente elaborazione giurisprudenziale è da intendersi in senso oggettivo o esterno, quale reputazione del soggetto passivo del reato; senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico, ossia la stima diffusa nell'ambiente sociale (Cass. Sez. V, sent. n. 21128 dell'11.05.2018).
La fattispecie delineata dall'art. 595 c.p. prevede un reato di pericolo a consumazione istantanea che si perfeziona nel momento in cui più persone percepiscono il contenuto lesivo per la reputazione personale del soggetto attivo come divulgato dall'autore del reato.
La disposizione in esame richiede la portata diffusiva della condotta diffamatoria, la quale deve essere realizzata, dal soggetto attivo, comunicando con più persone. Circa i mezzi di concreta realizzazione della condotta diffusiva del contenuto diffamatorio, idonei ad integrare la comunicazione a più persone, preme osservare come la giurisprudenza di legittimità abbia ormai da tempo ravvisato anche quella a mezzo blog, considerato mezzo di pubblicità diverso dalla stampa

(Cass. Sez. 5, sent. n. 27675 del 07/06/2019 e Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10594 del 05/11/2013-dep. 05/03/2014).

La pubblicazione, su un *blog,* di contenuti offensivi dell'onore, bene giuridico da intendersi, sulla scorta di quanto più sopra ricostruito, quale percezione della società nei confronti di un determinato soggetto, risulta pertanto integrare la condotta tipica del delitto in esame.

Tanto premesso in ordine all'inquadramento della fattispecie che qui occupa, prima di procedere alla compiuta valutazione del fatto in questa sede contestato all'imputa, il Tribunale reputa opportuno ricordare come, in ossequio alla concezione tripartita del reato, maggioritaria nell'ordinamento nazionale, un fatto, per potersi ritenere penalmente rilevante, deve partecipare delle componenti della tipicità, della colpevolezza (*rectius,* rimproverabilità) e dell'antigiuridicità.

Atteso il principio di offensività, ricavabile dal combinato disposto di cui agli artt. 25.II, 27.III e 13 della Carta Costituzionale, affinchè il fatto possa considerarsi tipico, lo stesso deve connotarsi di effettiva offensività, richiedendo che il bene giuridico protetto dalla norma penale che si assume essere stata violata, sia stato- in concreto-quantomeno esposto a pericolo.

Non è, quindi, sufficiente che la condotta sia sussumibile entro la dimensione obiettiva delineata dalla norma incriminatrice, rispondendo quindi al solo requisito della c.d. offensività in astratto.

Ebbene, nel caso in esame, alla luce della contestazione così come formulata nel capo d'imputazione, consistente nella pubblicazione sul blog SOS DIFESA LEGALITA' di un articolo contenente *"l'indicazione del procedimento penale in cui la parte offesa Chiappini risulta essere imputato, data della prossima udienza, motivo per il quale era stata rinviata la precedente udienza, foto della parte offesa e ruolo ricoperto all'interno della "Work&Solution",* il Tribunale ritiene difettare il requisito dell'offensività in concreto e, conseguentemente, della tipicità della condotta.

La contestazione formulata in rubrica e riferibile all'odierna imputata, riporta infatti, solo un'estrema sintesi del contenuto dell'articolo pubblicato dalla stessa sul proprio blog, senza precisare né il tenore espressivo in esso impiegato, né il puntuale contenuto del medesimo.

Tale sintetica imputazione, perimetro entro cui l'imputata è tenuta ad esercitare il proprio diritto di difesa, anche qualora letta in combinazione con il testo completo dell'articolo pubblicato, risulta priva di un tratto di concreta offensività.

In detto articolo, infatti, vengono unicamente riportati dati di per sé neutrali, riferibili ad un procedimento penale incardinato presso il Giudice di Pace di Perugia a carico dell'odierna persona offesa, circostanza effettivamente comprovata dalla documentazione prodotto dalla difesa.

Nel testo del *post* pubblicato da Betti, invero, viene fedelmente riportato un estratto del capo d'imputazione ed esposte circostanze, di per sé, del tutto asettiche rispetto alla figura dell'imputato, sia nell'esplicazione della contestazione allo stesso mossa, sia con riferimento ai motivi del rinvio della data di udienza.

Ciò posto, è bene rammentare che la giurisprudenza di legittimità è ormai ferma nel sancire che "i*n tema di diffamazione a mezzo stampa, il carattere diffamatorio di una pubblicazione deve escludersi quando essa sia incapace di ledere o mettere in pericolo l'altrui reputazione per la percezione che ne possa avere il lettore medio, ossia colui che non si fermi alla mera lettura del titolo e ad uno sguardo alle foto (lettore cd. "frettoloso"), ma esamini, senza particolare sforzo o arguzia, il testo dell'articolo e tutti gli altri elementi che concorrono a delineare il contesto*

*della pubblicazione, quali l'immagine, l'occhiello, il sottotitolo e la didascalia."* (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10967 del 14/11/2019- dep. 01/04/2020).

Impiegando, quindi, il parametro indicato dalla Suprema Corte di Cassazione[1] del lettore medio, e non di quello frettoloso, al fine di accertare l'effettiva percepibilità da parte dei terzi fruitori del contenuto diffamatorio, il tenore e il contenuto dell'articolo pubblicato sul *blog* "SOS DIFESA LEGALITA'" non risulta tale da esporre, in concreto, a pericolo il bene protetto dalla norma di cui all'art. 595 c.p,. in quanto avente ad oggetto l'esposizione di informazioni di per sé prive di carica lesiva dell'altrui reputazione.

A tale conclusione deve giungersi anche valorizzando la corretta qualifica processuale, imputato, attribuita a Chiappini che, al momento della pubblicazione della sentenza, era stato citato a giudizio e che, pertanto, stante il principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna delineato dall'art. 27.II Cost, non può aver riportato lesione alcuna alla percezione sociale della propria persona.

**3.** Alcune considerazioni finali debbono essere formulate a seguito della richiesta avanzata della parte civile, nel corso della discussione, in ordine all'eventuale riqualificazione giuridica della condotta, nell'illecito previsto all'art. 167 del Codice della Privacy.

Preliminarmente, si osserva come anche in caso di rito abbreviato al Giudice sia consentito di operare la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 521 c.p.p., così come chiarito dai più recenti arresti giurisprudenziali della Suprema Corte (Cass. pen., Sez. II, 28/03/2024, n. 22484 e Cass. pen. Sez. IV 28 marzo 2019- dep. 6.5. 2019, n. 18793), senza che questo importi alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza né di vulnus al diritto di difesa.

Ciò posto, il Tribunale ritiene che la condotta contestata in questa sede all'imputata non sia sussumibile nemmeno nell'illecito penale delineato dall'art 167 d.lgs. 196/2003 e successive modifiche.

Tale norma, ai primi due commi, prevede due distinte ipotesi di illecito trattamento di dati personali, integrabili, in forza della clausola di sussidiarietà espressamente menzionata, quando non siano configurabili più gravi fattispecie di reato.

Ebbene, limitatamente al caso in esame, l'attenzione del giudicante può essere al più attratta dall'ipotesi delittuosa di cui all'art. 167.II d .lgs. 196/2003 che punisce *"chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto, ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento di dati personali di cui agli artt. 9 e 10 del regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2 sexies e 2 octies o delle misure di garanzia di cui all'art. 2 septies arreca nocumento all'interessato"*, con specifico riferimento alla richiamata disposizione di cui all'art. 2-octies che riguarda il trattamento dei dati personali inerente, tra l'altro, a condanne penali e reati.

Preme sul punto osservare tuttavia, che tale fattispecie richieda quali elementi costitutivi, il trattamento dei dati menzionati in violazione delle regole per essi previsti- nel caso dei dati qui rilevanti, consentito solo nei casi previsti dalla legge o sotto la supervisione dell'autorità pubblica- e la conseguente realizzazione di un effettivo nocumento per il titolare degli stessi.

---

[1] cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13017 del 23/02/2024- dep. 28/03/2024 e Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10372 del 18/05/1999- dep. 01/09/1999,

Inoltre, sotto il profilo soggettivo, è richiesta in via alternativa, il dolo specifico di profitto per sé o per altri, ovvero di arrecare danno all'interessato.

Alla luce del compendio probatorio più sopra illustrato, il Tribunale ritiene, al più, di poter solo ravvisare un illecito utilizzo di dati relativi ad un procedimento penale pendente, profilo solo astrattamente lesivo del diritto alla riservatezza della persona offesa.

Risulta, tuttavia, mancare l'elemento di effettivo nocumento arrecato al titolare dei dati interessati, così come difettare l'elemento soggettivo della fattispecie: in alcun modo è possibile, sulla base del compendio documentale in atti, accertare la sussistenza della direzione finalistica della condotta realizzata da Betti al fine di profitto o arrecare altrui danno.

Tutto quanto sopra esposto impone, pertanto, una pronuncia assolutoria nei confronti dell'imputata per difetto di tipicità della condotta di diffamazione aggravata a lei contestata, alla luce della ritenuta carenza di offensività in concreto della stessa.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 438.V e 442 c.p.p. in relazione all'art. 530 c.p.p.,

**ASSOLVE**

BETTI Deborah dal reato a lei ascritto, perché il fatto non sussiste.

Busto Arsizio, 27.1.2026

IL GIUDICE
*Marta Rossi*

FIRMATO E DEPOSITATO
il 02/02/2026 alle ore 12:29
MARTA ROSSI

DEPOSITATA IN DATA
02/02/2026
LA SENTENZA N 123 DEL
27/01/2026
CALI' FRIDA
02/02/2026 14:19